

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-4728 del 06/09/2017 |
| Oggetto | Società CPR SYSTEM S.C.in Comune di Poggio Renatico - Autorizzazione Unica Ambientale |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-4814 del 01/09/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno sei SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 4731/2016/CP/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – **CPR SYSTEM S.C.** con sede legale nel Comune di Malalbergo (bo), Via Verdi 8 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico Via Nazionale 3 - Protocolli istanza del SUAP del Comune di Poggio Renatico n.14629 del 07/10/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **MOVIMANTAZIONE , RICEVIMENTO, RIPARAZIONE, LAVAGGIO, STOCCAGGIO E SPEDIZIONE DI CASSE IN POLIPROPILENE PIEGHEVOLI.**

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 07/10/2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Poggio Renatico, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 16/10/2015 con il n. 68601 presentata al SUAP del Comune di Poggio Renatico in data 07/10/2015 ed integrata in data 12/10/2015, dalla Società **CPR SYSTEM S.C.** dalla Sig.ra Maura Latini in qualità di Legale Rappresentante, sede legale nel Comune di Malalbergo, Via Verdi 8 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico, Via Nazionale 3 per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **MOVIMANTAZIONE , RICEVIMENTO, RIPARAZIONE, LAVAGGIO, STOCCAGGIO E SPEDIZIONE DI CASSE IN POLIPROPILENE PIEGHEVOLI;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque industriali e di prima pioggia in acque superficiali e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi in data 17/11/2015 P.G. della Provincia di Ferrara n. 76827 del 17/11/2015;
- vista la richiesta di integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, trasmessa dallo SUAP del Comune di Poggio Renatico con nota assunta la P.G. della Provincia di Ferrara in data 20/11/2015 con il n. 77619;
- Vista la nota contenente la descrizione del sopralluogo effettuato da Arpa – Servizio Territoriale di Ferrara assunta la P.G. della Provincia di Ferrara in data 30/11/2015 con il n. 80033;
- vista la nota di rilascio di proroga per la presentazione da parte della Ditta delle integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi e dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, trasmessa dal SUAP del Comune di Poggio Renatico con nota assunta la P.G. della Provincia di Ferrara in data 31/12/2015 con il n. 86340;
- viste le integrazioni da parte della ditta trasmesse dal SUAP del Comune di Poggio Renatico con nota assunta la P.G. di Arpae in data 02/03/2016 con il n. PGFE/2016/1959;
- visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale riguardante le emissioni in atmosfera PGFE/2016/5122 del 20/12/2016;
- visto il Verbale della Conferenza dei Servizi in data 24/05/2016;
- visto il parere del Comune di Poggio Renatico in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico , trasmesso dallo SUAP del comune di Poggio Renatico assunto al P.G. di Arpae in data 14/06/2016 con il n. PGFE/2016/5999;
- visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale riguardante l'impatto acustico PGFE/2017/3808 del 04/04/2017
- vista la documentazione integrativa della ditta in merito alle piante planimetriche aggiornate riguardanti gli scarichi idrici assunta la P.G. di arpae in data 31/08/2017 con il n. 9930;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

la Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico alla Società **CPR SYSTEM S.C.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Malalbergo, Via Verdi 8 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico, Via Nazionale 3 per l'esercizio dell'attività di **MOVIMENTAZIONE, RICEVIMENTO, RIPARAZIONE, LAVAGGIO, STOCCAGGIO E SPEDIZIONE DI CASSE IN POLIPROPILENE PIEGHEVOLI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06. | Comune ARPAE |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 | ARPAE |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11 | Comune |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Preso atto che la Delibera Regionale sopraccitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell'ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di prima pioggia dispone "in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente, se del caso, individua nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi";
- Preso atto che lo scarico delle acque reflue industriali recapita nello scolo Principale Superiore tramite l'Attenuatore di Reno;
- Visto il progetto della ditta, che prevede il convogliamento delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, una volta risolti i seguenti problemi:
- l'attraversamento della linea fognaria in corrispondenza della SS 64 che richiede il nulla osta di ANAS;
- la possibilità di allacciarsi presso la linea di via Sabin, gestita da HERA;
- Visto che gli scarichi, contrassegnati con le lettere **M1**, **M2** e **M3**, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche dell'area esterna e dei pluviali, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 di conseguenza i relativi recapiti nel fosso Tombinato non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;

Scarichi di acque reflue industriali e prima pioggia in acque superficiali

1. Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con le lettere:

- 1.a. **P1** derivante dallo scarico delle acque di prima pioggia;

- 1.b. **S3** derivante dallo scarico delle acque reflue industriali,
ed indicati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**”.
2. Per le acque di prima pioggia, ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell’ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, i seguenti parametri: **colore, materiali grossolani, solidi speciali totali, COD, solventi organici aromatici e tensioattivi totali**, da controllarsi nel pozzetto di ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia, contrassegnato con il numero **1**, indicato nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**”.
3. per le acque reflue industriali, devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06: da controllarsi nel pozzetto di ispezione e campionamento delle acque reflue industriali, contrassegnati con le lettere **PC**, indicato nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**”, a valle dell’impianto di trattamento;
4. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L’apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
5. nel caso i pozzetti di campionamento non rispettino la prescrizione al precedente punto 4. la ditta dispone di un tempo di adeguamento pari a 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
6. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l’apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d’ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
7. I sistemi di depurazione delle acque reflue industriali devono corrispondere a quelli schematizzati nello schema unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**B**”.
8. La ditta deve essere in possesso di concessione o nulla osta per lo scarico di acque di prima pioggia, rilasciata dall’Ente gestore del fosso tombinato;
9. E’ fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

10. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
11. La ditta deve provvedere a mantenere un corretto deflusso dello scarico di acque reflue industriali fino al canale denominato "Attenuatore di Reno" per evitare ristagni.
12. La ditta, entro sei mesi dal rilascio del presente atto, dovrà presentare ad Arpae Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara un cronoprogramma dei lavori per realizzare l'allacciamento alla pubblica fognatura.
13. Per ottenere il titolo abilitativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali la ditta dovrà presentare istanza di modifica del presente atto.
14. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
15. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
16. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
17. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Scarichi di acque reflue domestiche sul suolo

1. Gli scarichi autorizzati di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione sono quelli contrassegnati con le lettere **S1 - S2 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8**, indicati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**" – rete fognaria
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**" – rete fognaria.
3. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV) relativamente alla manutenzione.
4. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.
5. La ditta deve permettere in ogni momento l'accesso al personale preposto per il controllo dello scarico.

6. Lo scarico deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977.

L'Amministrazione Comunale è esente da danni che si possano arrecare a causa di malfunzionamento dell'impianto di scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" e denominata **E11 ed E12**;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI | E11 lavaggio | E12 lavaggio |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 10.000 | 10.000 |
| Durata (h/giorno) | 24 | 24 |
| Altezza minima (m) | 12,5 | 12,5 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | |
|---|---|----|
| Sostanze alcaline (esprese come NaO) | 5 | 5 |
| Sistema di abbattimento | – | -- |

La ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno annuale**.

3. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E11 ed E12**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Poggio Renatico e ad Arpae**;

4. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E11 ed E12**, devono essere **messa a regime**;

5. dalla data di messa a regime delle emissioni **E11** ed **E12**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Poggio Renatico e ad Arpae**;
6. le emissioni **E2, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10** derivano da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non necessitano di autorizzazione;
7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime o dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza

(D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature ed apparati, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. la fase di carico-scarico dei materiali, dovrà essere effettuata con il motore spento del mezzo di trasporto e nel solo periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00);
3. l'introduzione e/o la sostituzione di impianti ed anche delle apparecchiature rumorose considerate nella Valutazione di Impatto Acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico-scarico, dovrà comportare la revisione della valutazione medesima.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Poggio Renatico una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Poggio Renatico.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.